



## UFFICIO INVESTIMENTI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

### DECRETO PRESIDENZIALE

---

**n. 87 del 07/05/2024**

**Oggetto:** ACCORDO ABI, ANCI, UPI 10/04/2024, AI SENSI DELL'ART 3TER, CC 2 E 3 DL 198/2022, CONVERTIVO IN L 14/2023. SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE RATE MUTUI IN SCADENZA NELL'ANNO 2024

IL PRESIDENTE

Visti:

l'art. 1, comma 55 della Legge n. 56/2014 in merito alle competenze del Presidente della Provincia;  
lo Statuto dell'Ente approvato dall'Assemblea dei sindaci con atto n.1 del 2015 e modificato dal medesimo organo con delibera n. 1 del 07/03/2019;

Richiamati:

la delibera di Consiglio n. 43, dell'11/12/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024 – 2026, lo schema di bilancio 2024 - 2026 ed i relativi allegati;

la delibera di Consiglio n. 45, del 21/12/2023, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024 – 2026, ai sensi dell'art.1, c. 55, della legge 7 aprile 2014 n.56;

il Decreto del Presidente n. 9, esecutivo dal 19 gennaio 2024, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024 – 2026;

il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2024 – 2026, approvato con decreto del Presidente n. 16 del 31 gennaio 2024;

Premesso che:

l'art. 3, co. 12 bis del DL 18/2024, convertito in L 18/2024, prevede "In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi a energia elettrica, gas e carburanti, all'[articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 febbraio 2023, n. 14](#), in materia di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito da parte degli enti locali, le parole: "nell'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023 e 2024";

l'art 3 ter, co. 2 del DL 198/2022, convertito in L 14/2023, prevede "In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, ((negli anni 2023 e 2024)), gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), **mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.**";

l'art 3 ter, co. 3 del DL 198/2022, convertito in L 14/2023, prevede "In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione bancaria italiana (ABI) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedano la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere in scadenza ((negli anni 2023 e 2024)), con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e all'[articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.";

Verificato che:

in data 9 aprile 2024 l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l'Unione Province d'Italia (UPI) hanno sottoscritto un accordo quadro 2024 per la sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui degli enti locali, ai sensi dell'art 3ter, cc 2 e 3, del DL 198/2022 convertito in L 14/2023 (Allegato A). Il citato accordo rinnova quello relativo all'anno 2023, le cui condizioni principali sono le seguenti:

- la sospensione ha per oggetto il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere in scadenza dalla data di stipula del presente accordo 2024 al 31/12/2024 (incluso);
- il periodo di sospensione è di 12 mesi;
- gli interessi maturati nel periodo di sospensione sono corrisposti alla banca alle scadenze contrattualmente previste;
- **il tasso di interesse al quale viene realizzata l'operazione di sospensione è quello originariamente previsto nel contratto;**
- **ai fini della realizzazione della sospensione, le banche aderenti non applicheranno commissioni;**
- al termine del periodo di sospensione, la banca estende la durata del piano di ammortamento originario di 12 mesi. La vita residua del mutuo dopo la sospensione non può comunque superare i 30 anni;
- le domande di sospensione, corredate dai necessari provvedimenti deliberativi dell'Ente, devono pervenire alle banche aderenti entro il 10/05/2024 utilizzando l'eventuale modulo predisposto dalle singole banche;
- le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 45 giorni dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalle stesse;
- l'accoglimento della richiesta è subordinato alla valutazione positiva della stessa da parte della singola banca. Le operazioni di sospensione sono impostate su base individuale dalle banche aderenti all'iniziativa, senza alcuna forma di automatismo nella concessione della misura, fermo restando la loro autonoma valutazione;
- per aderire all'accordo, le banche devono inviare all'ABI una pec e si impegnano a rendere operativo l'accordo entro 30 giorni dalla data di adesione;

Considerato che:

la Provincia di Parma, al fine di aumentare la propria capacità di investimenti in lavori pubblici a beneficio del proprio territorio nel bilancio dell'anno 2024, ritiene conveniente l'operazione proposta dall'accordo in oggetto, in quanto permette di avere a disposizione risorse derivanti dal mancato pagamento della quota capitale senza dover corrispondere maggiori interessi rispetto al tasso pattuito e/o commissioni;

la Provincia di Parma intende presentare entro il 10/05/2024 alle Banche con le quali ha concluso, in anni passati, contratti di indebitamento tramite mutuo, nello specifico a Banca Intesasanpaolo S.p.a. per n. 50 mutui e a Banca Intesasanpaolo S.p.a. e Banca del Monte dei Paschi di Siena lettera per 10 mutui in ATI (capogruppo Banca Intesasanpaolo S.p.a., originariamente Capogruppo Banca del Monte di Parma S.p.a. in ATI con Banca del Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e Banca Agricola Mantovana S.p.a);

nell'elenco delle banche aderenti (Allegato B), aggiornato al 30/04/2024, all'accordo ABI – ANCI – UPI del 9 aprile 2024, pubblicato sul sito dell'ABI, risultano aver aderito sia Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (cod ABI 1030) che Intesa Sanpaolo Spa (cod ABI 3069);

la domanda di sospensione che verrà presentata dalla Provincia di Parma considera n. 50 mutui contratti con Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. e di n. 10 mutui contratti con l'ATI Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. e Banca del Monte dei Paschi di Siena (capogruppo Banca Intesa Sanpaolo S.p.a., originariamente Capogruppo Banca del Monte di Parma S.p.a. in ATI con Banca del Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e Banca Agricola Mantovana), per i quali la sospensione della rata 2024 comporterebbe un risparmio rispettivamente di € 1.617.394,53 e di € 1.216.044,75, come si evince dalle tabelle inserite in allegato al presente atto (Allegato C e D);

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, vantaggioso aderire all'accordo 2024 per la sospensione delle quote capitale 2024 delle rate di ammortamento dei mutui, sottoscritti con Intesa Sanpaolo Spa e quindi procedere con la richiesta di sospensione e la predisposizione di tutti gli atti necessari;

Valutata l'operazione nei suoi aspetti economico-finanziari di medio lungo periodo, si osserva che essa non comporterà riflessi nei bilanci futuri, in termini di diminuzione o aumento della rata, ma prevede l'aumento di un solo anno di rientro del debito e inoltre non comporta variazioni del tasso di interesse rispetto a quello contrattualmente pattuito, tanto meno l'onere di commissioni;

Valutato che le condizioni contrattuali dei mutui in oggetto prevedono uno spread compreso tra 0,079% e 0,375% sull'EURIBOR a 6M e sono decisamente migliori delle condizioni di mercato attuali (attuale migliore spread variabile CASSA DD PP a 10 anni pari a 0,800%).

Richiamati:

- l'articolo 50 del Testo Unico sugli Enti Locali, D.Lgs 267/2000 in merito alle competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia;

- la L. 7 aprile 2014 n. 56 che all'articolo 1, comma 55 specifica, tra le altre, le competenze del Presidente della Provincia;

- l'art 3-ter, c 2 del DL 29/12/2022 n 198, convertito nella L 14/2023;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

## DECRETA

1) di aderire, presentando richiesta alle banche interessate, all'accordo quadro sottoscritto da ABI, ANCI e UPI relativo alla sospensione del pagamento della rata capitale dei mutui in scadenza nell'anno 2024 e alla traslazione del piano di ammortamento per un anno, fermo restando il pagamento degli interessi alle date prestabilite, alle condizioni e nelle modalità previste dal richiamato accordo con riferimento ai mutui sottoscritti con Intesa Sanpaolo, riepilogati nell'Allegato C, e con Associazione Temporanea di Impresa Banca Monte Parma Spa (capogruppo), Banca Agricola Mantovana Spa, Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, ora Banca Intesasanpaolo Spa (capogruppo) e Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, riepilogati nell'Allegato D;

2) di dare atto che dall'operazione suddetta si produrrà un risparmio per l'anno 2024 di € 2.833.439,28, di cui € 1.617.394,53 riferiti alle quote capitale dei mutui sottoscritti con Intesa Sanpaolo Spa e di cui € 1.216.044,75 riferiti alle quote capitale dei mutui sottoscritti con l'ATI Intesa Sanpaolo Spa (capogruppo) e Banca Monte dei Paschi di Siena Spa;

3) di dare atto che successivamente all'eventuale accoglimento della domanda suddetta da parte delle banche interessate si procederà alle necessarie variazioni del bilancio di previsione 2024 – 2026, con atto di Consiglio Provinciale;

4) di dare atto che la Provincia di Parma:

- non è sottoposta a procedure di scioglimento conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamenti di tipo mafioso o similare;

- non si trova in stato di dissesto o di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del TUEL;

5) di dare mandato al Dirigente dott. Iuri Menozzi di compiere tutti gli atti necessari e conseguenti derivanti dall'adozione del presente atto, compresa la presentazione della domanda alle banche di riferimento e la stipula delle modifiche contrattuali;

6) di dare infine atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente  
(MASSARI ANDREA)  
con firma digitale

Roma  
10 aprile 2024  
Prot. UCR/UPA/000443

Ai Presidenti  
Agli Amministratori delegati  
Ai Direttori generali  
degli Associati

Loro sedi

**Accordo ABI – ANCI – UPI 2024 per la sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui degli Enti locali.**

L'ABI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l'Unione Province d'Italia (UPI) hanno sottoscritto lo scorso 9 aprile un nuovo Accordo (cfr. allegato) per favorire la sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui degli Enti locali in scadenza nel 2024, rinnovando l'analoga misura realizzata, da ultimo, nel 2023 (cfr. lettera circolare del 27 luglio 2023, prot. UCR/UPA/001090).

L'iniziativa è stata concordata tenendo conto delle modifiche apportate dall'art 3, comma 12-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (il DL "Milleproroghe"), all'art. 3-*ter*, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, che consentono agli Enti locali, anche nel 2024, di: (i) poter effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa Depositi e Prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del TUEL<sup>1</sup>, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione; (ii) beneficiare della deroga all'art. 204, comma 2, del TUEL, e all'art. 41, commi 2 e 2-*bis*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 per l'attuazione di eventuali accordi promossi dall'ABI e dalle associazioni degli Enti locali che prevedono la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere in scadenza anche nel predetto anno, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento e senza che ciò comporti il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate.

In particolare, la sospensione disciplinata dal nuovo Accordo ha per oggetto il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere in scadenza dal 9 aprile 2024 (data di sottoscrizione dell'Accordo) al 31 dicembre 2024 (incluso) e determina l'estensione del piano di ammortamento di 12 mesi; gli interessi sul capitale sospeso

<sup>1</sup> Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

sono corrisposti alle scadenze originarie (il tasso di interesse al quale viene realizzata l'operazione di sospensione è quello originariamente previsto nel contratto).

Non è prevista l'applicazione di commissioni, fermo restando che sono a carico dell'Ente gli oneri relativi agli atti connessi all'operazione di sospensione.

Le domande di sospensione devono essere presentate alle banche aderenti entro il 10 maggio 2024; queste ultime forniscono un riscontro all'Ente di norma entro quarantacinque giorni dal ricevimento delle stesse domande (o delle informazioni aggiuntive, qualora richieste all'Ente).

Per l'accesso alla misura, è necessario, tra gli altri, che gli Enti, al momento di presentazione della domanda, non siano (i) sottoposti a procedure di scioglimento conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile; (ii) morosi oppure in dissesto privi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del TUEL approvato al momento della presentazione della domanda. Inoltre, al momento di presentazione della domanda, i finanziamenti oggetto di sospensione non devono presentare rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni.

Resta ferma la possibilità per la banca di offrire, nella propria autonomia, condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall'Accordo, fermi restando i limiti disposti dal quadro normativo-regolamentare di riferimento.

Le banche che intendono aderire alla nuova iniziativa - comprese le banche già aderenti all'Accordo del 2023 sopra richiamato - devono comunicarlo all'ABI, inviando una e-mail all'indirizzo PEC: [abi@pec.abi.it](mailto:abi@pec.abi.it); le banche aderenti si impegnano a rendere operativo l'Accordo entro trenta giorni dalla data di adesione.

L'ABI pubblicherà l'elenco aggiornato delle banche aderenti sul proprio sito internet ([www.abi.it](http://www.abi.it)).

Ai fini dell'implementazione della misura di sospensione, si confermano, per quanto non diversamente previsto dal nuovo Accordo, i chiarimenti contenuti nella lettera circolare ABI del 26 maggio 2020 (prot. UCR/USP 001013).

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

**Gianfranco Torriero**  
*Vice Direttore Generale Vicario*

*Allegato*



**ACCORDO QUADRO 2024**  
**PER LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DEI**  
**MUTUI DEGLI ENTI LOCALI**

tra

**Associazione Bancaria Italiana**, con sede legale in Roma, Piazza del Gesù 49, (di seguito, "ABI");

**Associazione Nazionale Comuni Italiani**, con sede in Roma, Via dei Prefetti 46, (di seguito, "ANCI");

e

**Unione Province d'Italia**, con sede in Roma, Piazza Cardelli 4, (di seguito, "UPI")

di seguito definite come "**le Parti**"

**PREMESSO CHE:**

- (A) in considerazione delle difficoltà determinate dall'aumento dei costi energetici, l'art. 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha consentito agli Enti Locali nel corso del 2023 di: (i) poter effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa Depositi e Prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del TUEL, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione; (ii) beneficiare della deroga all'articolo 204, comma 2, del TUEL, e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 per l'attuazione di eventuali accordi promossi dall'ABI e dalle associazioni degli Enti Locali che prevedono la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere in scadenza nell'anno 2023, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento. Inoltre, tali sospensioni non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento;
- (B) in tale contesto, le Parti hanno sottoscritto il 27 luglio 2023 un Accordo Quadro (di seguito, l'"Accordo 2023"), aperto all'adesione delle banche, per la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in scadenza nel 2023 dalla data di firma dello stesso, erogati in favore degli Enti Locali. Tale Accordo ha fatto seguito ad una analoga intesa raggiunta tra le Parti nel 2020 per favorire la sospensione della quota capitale delle rate dei mutui in scadenza nello stesso anno, al fine di venire incontro alle esigenze di liquidità degli Enti per sostenere le maggiori spese conseguenti alla pandemia da Covid-19
- (C) l'art 3, comma 12-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (il DL "Milleproroghe"), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, ha esteso anche al 2024 l'applicazione delle predette disposizioni di cui all'art. 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29

dicembre 2022, n. 198 in relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi a energia elettrica, gas e carburanti;

- (D) secondo l'attuale disciplina prudenziale di matrice europea, la sospensione del pagamento delle quote capitali dei mutui da parte della banca si configura come una "misura di concessione" ("*forbearance*") in favore del debitore nel caso in cui quest'ultimo incontri o rischi di incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari, e quindi quando la stessa misura non sarebbe stata concessa se il debitore non si fosse trovato o non rischiava di trovarsi in tale situazione. La banca che decide di concedere la sospensione ai sensi del presente Accordo è pertanto tenuta a valutare, caso per caso, la capacità dell'Ente di rimborsare regolarmente il finanziamento, a prescindere dalla concessione della misura;

**LE PARTI CONVENGONO DI RINNOVARE L'ACCORDO 2023 ALLE SEGUENTI  
CONDIZIONI:**

**Articolo 1  
(Oggetto)**

1. Con il presente Accordo (di seguito, l'"Accordo 2024") si definiscono le linee guida sulla base delle quali le banche aderenti potranno procedere alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui, in scadenza dalla data di stipula dello stesso al 31 dicembre 2024 (incluso), erogati in favore degli Enti Locali (di seguito, la "Sospensione").

**Articolo 2  
(Enti beneficiari)**

1. Possono richiedere la Sospensione gli Enti Locali, così come definiti dalla normativa di riferimento (art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL).
2. Gli Enti Locali, al momento di presentazione della domanda, non devono essere sottoposti a procedure di scioglimento conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.
3. Non possono accedere alla sospensione gli Enti Locali morosi oppure in dissesto privi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del TUEL approvato al momento della presentazione della domanda.

**Articolo 3  
(Finanziamenti oggetto di Sospensione)**

1. I finanziamenti oggetto di Sospensione devono avere le seguenti caratteristiche:
  - (i) stipulati secondo la forma tecnica del mutuo;
  - (ii) intestati agli Enti Locali con oneri di rimborso interamente a proprio carico;
  - (iii) il soggetto debitore e il soggetto beneficiario devono essere coincidenti;
  - (iv) non devono essere stati concessi in base a leggi speciali;
  - (v) devono essere in corso di ammortamento;
  - (vi) non devono presentare rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni al momento di presentazione della domanda.

#### **Articolo 4 (Condizioni e modalità di Sospensione)**

1. La Sospensione ha per oggetto il pagamento della quota capitale delle rate del mutui in essere in scadenza dalla data di stipula del presente Accordo 2024 al 31 dicembre 2024 (incluso).
2. Il periodo di Sospensione è di 12 mesi.
3. Al termine del periodo di Sospensione, la banca estende la durata del piano di ammortamento originario di 12 mesi. La vita residua del mutuo dopo la Sospensione non può comunque superare i 30 anni.
4. La delegazione di pagamento viene prorogata per la stessa durata del periodo di sospensione.
5. Gli interessi maturati nel periodo di Sospensione sono corrisposti alla banca alle scadenze contrattualmente previste.
6. Il tasso di interesse al quale viene realizzata l'operazione di Sospensione è quello originariamente previsto nel contratto.
7. La Sospensione non determina novazione dei contratti di finanziamento originari.
8. Resta ferma la possibilità per la banca aderente di offrire, nella propria autonomia, condizioni migliorative rispetto a quelle previste dal presente Accordo 2024 (tra queste, la possibilità di accogliere richieste di Sospensioni di Enti Locali che abbiano in corso una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL, il cui piano sia stato approvato dalla Corte dei Conti), fermi restando i limiti previsti dal quadro normativo-regolamentare di riferimento.
9. Resta ferma la possibilità per la banca di offrire modalità e soluzioni operative con effetti equivalenti rispetto a quelle previste dal presente Accordo.

#### **Articolo 5 (Presentazione delle domande, valutazione della banca e atto integrativo)**

1. Le domande di Sospensione, corredate dai necessari provvedimenti deliberativi dell'Ente, devono pervenire alle banche aderenti entro il 10 maggio 2024 utilizzando l'eventuale modulo predisposto dalle singole banche.
2. Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalle stesse.
3. L'accoglimento della richiesta è subordinato alla valutazione positiva della stessa da parte della singola banca. Le operazioni di sospensione sono impostate su base individuale dalle banche aderenti all'iniziativa, senza alcuna forma di automatismo nella concessione della misura, fermo restando la loro autonoma valutazione.
4. L'atto integrativo al contratto di finanziamento originario può essere perfezionato anche con scambio di corrispondenza via PEC firmato digitalmente.

#### **Articolo 6 (Ulteriori condizioni di realizzazione della Sospensione)**

1. Ai fini della realizzazione della Sospensione, le banche aderenti non applicheranno commissioni. Resta fermo che gli oneri relativi agli atti connessi all'operazione di Sospensione sono a carico degli Enti beneficiari richiedenti.

**Articolo 7  
(Modalità di adesione)**

1. Per aderire al presente Accordo, le banche devono inviare all'ABI una e-mail all'indirizzo [abi@pec.abi.it](mailto:abi@pec.abi.it) e si impegnano a renderlo operativo entro 30 giorni dalla data di adesione.
2. L'ABI provvederà a pubblicare tempestivamente, e a tenere aggiornato, sul proprio sito internet l'elenco delle banche aderenti.
3. L'ABI, nella sua qualità di associazione di categoria, si impegna a rendere noto il presente Accordo alle banche, anche coinvolgendo le proprie rappresentanze territoriali per favorire una adeguata diffusione a livello locale.

**Articolo 8  
(Tutela dei dati personali)**


1. Ai fini del presente Accordo le Parti si inquadrano come Titolari Autonomi del trattamento a norma del Regolamento Ue 679/2016 cd. GDPR e della normativa pro tempore vigente in materia di tutela e protezione dei dati e più nello specifico del D.Lgs. 101/2018 che integra e modifica il D.Lgs 196/2003 cd. Codice Privacy.
2. Le Parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare, le Parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato ed integrato dal D.Lgs 101/2018 e del Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali, applicabile dal 25 maggio 2018.
3. I dati e le informazioni raccolti durante lo svolgimento dell'Accordo in oggetto sono trattati per le finalità sottese allo stesso, in modo da garantirne la disponibilità, l'integrità e la riservatezza. I trattamenti avvengono soltanto per mezzo di personale autorizzato, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
4. Sarà onere delle Parti garantire ordinaria diligenza al fine di evitare l'uso o la diffusione non autorizzati dei dati.
5. In caso di violazione dei dati, ciascuna Parte del presente Accordo è tenuta a dare necessaria informazione alle Autorità di controllo o alle persone a cui si riferiscono i dati violati, nei casi e con le modalità previste, nell'ambito di propria responsabilità.

Roma, 9 aprile 2024


Associazione Bancaria Italiana



Associazione Nazionale Comuni Italiani



Unione Province d'Italia



## Accordo ABI-ANCI-UPI del 9 aprile 2024

### ELENCO BANCHE ADERENTI<sup>1</sup>

(aggiornato al 30 aprile 2024)

Cod. ABI	Denominazione Banca
8474	BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8514	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGGIO E DEL SERIO - SOCIETA' COOPERATIVA
8794	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LODI SOCIETA' COOPERATIVA
5080	BANCA DI IMOLA S.P.A.
1030	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
5696	BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A.
8726	BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
5034	BANCO BPM S.P.A.
3242	BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.P.A.
5387	BPER BANCA S.P.A.
6170	CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO S.P.A.
8340	CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo, le banche si impegnano a rendere operativa l'iniziativa entro 30 giorni dall'adesione.

8441	CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO - CASSA RURALE - SOCIETA' COOPERATIVA
3069	INTESA SANPAOLO S.P.A.
10630	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
6270	LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.

<b>Istituto Mutuante</b>	<b>Codice Banca</b>	<b>Debito residuo al 31/12/2023</b>	<b>Scadenza mutuo</b>	<b>Quota capitale 30/06/2024</b>	<b>Quota capitale 31/12/2024</b>	<b>TOT Quota Capitale 2024</b>
Intesa Sanpaolo Spa	4000010000	66.617,11	30/06/2032	3.422,23	3.479,25	6.901,48
Intesa Sanpaolo Spa	4000020000	59.688,74	30/06/2032	3.066,33	3.117,42	6.183,75
Intesa Sanpaolo Spa	4000030000	157.660,43	30/06/2032	8.099,29	8.234,23	16.333,52
Intesa Sanpaolo Spa	4000040000	335.808,53	30/06/2032	17.251,03	17.538,44	34.789,47
Intesa Sanpaolo Spa	4000050000	48.078,40	30/06/2032	2.469,88	2.511,03	4.980,91
Intesa Sanpaolo Spa	4000060000	184.694,60	30/06/2032	9.488,07	9.646,14	19.134,21
Intesa Sanpaolo Spa	4000080000	97.172,93	30/06/2032	4.991,93	5.075,10	10.067,03
Intesa Sanpaolo Spa	4000190000	55.313,34	30/06/2032	2.841,54	2.888,88	5.730,42
Intesa Sanpaolo Spa	4000200000	23.644,76	30/06/2032	1.214,69	1.234,93	2.449,62
Intesa Sanpaolo Spa	4000210000	10.538,20	30/06/2032	541,39	550,41	1.091,80
Intesa Sanpaolo Spa	4000220000	90.175,47	30/06/2032	4.632,48	4.709,66	9.342,14
Intesa Sanpaolo Spa	4000230000	7.220,19	30/06/2032	370,94	377,12	748,06
Intesa Sanpaolo Spa	4000240000	79.670,09	30/06/2032	4.092,82	4.161,01	8.253,83
Intesa Sanpaolo Spa	4000250000	6.317,56	30/06/2032	324,57	329,98	654,55
Intesa Sanpaolo Spa	4000260000	13.537,90	30/06/2032	695,50	707,09	1.402,59
Intesa Sanpaolo Spa	4000270000	10.463,75	30/06/2032	537,57	546,52	1.084,09
Intesa Sanpaolo Spa	4000280000	29.784,06	30/06/2032	1.530,08	1.555,57	3.085,65
Intesa Sanpaolo Spa	4000290000	24.402,70	30/06/2032	1.253,63	1.274,51	2.528,14
Intesa Sanpaolo Spa	4000300000	6.820,60	30/06/2032	350,38	356,22	706,60
Intesa Sanpaolo Spa	4000310000	28.191,43	30/06/2032	1.448,27	1.472,39	2.920,66
Intesa Sanpaolo Spa	4000340000	106.530,63	30/06/2032	5.472,67	5.563,85	11.036,52
Intesa Sanpaolo Spa	4000350000	79.670,09	30/06/2032	4.092,82	4.161,01	8.253,83
Intesa Sanpaolo Spa	4000360000	45.525,75	30/06/2032	2.338,75	2.377,72	4.716,47
Intesa Sanpaolo Spa	4000410000	66.640,93	30/06/2032	3.423,49	3.480,52	6.904,01
Intesa Sanpaolo Spa	4000420000	297.029,77	30/06/2032	15.258,91	15.513,12	30.772,03
Intesa Sanpaolo Spa	4000430000	9.493,88	30/06/2032	487,75	495,87	983,62
Intesa Sanpaolo Spa	4000440000	310.969,50	30/06/2032	15.975,03	16.241,18	32.216,21
Intesa Sanpaolo Spa	4000450000	31.097,40	30/06/2032	1.597,54	1.624,16	3.221,70
Intesa Sanpaolo Spa	4000460000	83.952,03	30/06/2032	4.312,76	4.384,61	8.697,37
Intesa Sanpaolo Spa	4000470000	143.332,17	30/06/2032	7.363,22	7.485,89	14.849,11
Intesa Sanpaolo Spa	4000480000	83.952,02	30/06/2032	4.312,76	4.384,61	8.697,37
Intesa Sanpaolo Spa	4000490000	273.767,46	30/06/2032	14.063,90	14.298,20	28.362,10
Intesa Sanpaolo Spa	4000500000	385.303,79	30/06/2032	19.793,70	20.123,47	39.917,17
Intesa Sanpaolo Spa	4000510000	187.269,84	30/06/2032	9.620,38	9.780,65	19.401,03
Intesa Sanpaolo Spa	4000520000	208.019,77	30/06/2032	10.686,34	10.864,37	21.550,71
Intesa Sanpaolo Spa	4000540000	183.017,56	30/06/2032	8.803,03	8.949,69	17.752,72
Intesa Sanpaolo Spa	4000550000	228.771,75	31/12/2032	11.003,80	11.187,12	22.190,92
Intesa Sanpaolo Spa	4000660000	2.607.853,30	31/12/2034	91.974,87	94.128,00	186.102,87
Intesa Sanpaolo Spa	4000670000	2.268.515,33	31/12/2034	78.517,10	80.487,10	159.004,20
Intesa Sanpaolo Spa	4000680000	184.874,65	31/12/2034	6.291,57	6.458,90	12.750,47

<b>Istituto Mutuante</b>	<b>Codice Banca</b>	<b>Debito residuo al 31/12/2023</b>	<b>Scadenza mutuo</b>	<b>Quota capitale 30/06/2024</b>	<b>Quota capitale 31/12/2024</b>	<b>TOT Quota Capitale 2024</b>
Intesa Sanpaolo Spa	4000690000	1.746.905,75	31/12/2034	59.003,10	60.611,81	119.614,91
Intesa Sanpaolo Spa	4000700000	574.631,28	31/12/2034	20.318,44	20.789,42	41.107,86
Intesa Sanpaolo Spa	4000710000	2.495.142,91	31/12/2035	90.820,56	91.869,08	182.689,64
Intesa Sanpaolo Spa	4000720000	599.826,20	31/12/2035	22.410,88	22.620,31	45.031,19
Intesa Sanpaolo Spa	4000730000	820.647,79	31/12/2035	31.766,23	31.967,63	63.733,86
Intesa Sanpaolo Spa	4000740000	746.767,93	31/12/2036	26.388,65	26.565,45	52.954,10
Intesa Sanpaolo Spa	4000750000	1.317.579,08	31/12/2036	46.434,54	46.755,40	93.189,94
Intesa Sanpaolo Spa	4000760000	739.898,35	31/12/2036	25.639,60	25.850,49	51.490,09
Intesa Sanpaolo Spa	4000770000	413.109,99	31/12/2027	50.301,97	50.678,23	100.980,20
Intesa Sanpaolo Spa	4000780000	374.177,22	31/12/2027	45.196,11	45.637,68	90.833,79
<b>TOTALE</b>				<b>802.293,09</b>	<b>815.101,44</b>	<b>1.617.394,53</b>



<b>Istituto Mutuante</b>	<b>Codice Banca</b>	<b>Debito residuo al 31/12/2023</b>	<b>Scadenza mutuo</b>	<b>Quota capitale 30/06/2024</b>	<b>Quota capitale 31/12/2024</b>	<b>TOT Quota Capitale 2024</b>
Intesa Sanpaolo Spa	4000560000	435.210,22	31/12/2032	20.933,38	21.282,14	42.215,52
Intesa Sanpaolo Spa	4000570000	1.647.158,42	31/12/2032	79.227,26	80.547,20	159.774,46
Intesa Sanpaolo Spa	4000580000	5.857.072,62	31/12/2032	281.721,42	286.414,90	568.136,32
Intesa Sanpaolo Spa	4000590000	528.493,46	31/12/2032	25.420,24	25.843,74	51.263,98
Intesa Sanpaolo Spa	4000600000	1.065.855,92	31/12/2033	44.020,26	44.885,26	88.905,52
Intesa Sanpaolo Spa	4000610000	673.249,22	31/12/2033	27.805,44	28.351,82	56.157,26
Intesa Sanpaolo Spa	4000620000	647.853,16	31/12/2033	26.756,60	27.282,36	54.038,96
Intesa Sanpaolo Spa	4000630000	218.082,60	31/12/2033	8.801,76	8.995,04	17.796,80
Intesa Sanpaolo Spa	4000640000	920.514,12	31/12/2033	37.151,56	37.967,41	75.118,97
Intesa Sanpaolo Spa	4000650000	1.446.410,62	31/12/2034	50.711,46	51.925,50	102.636,96
<b>TOTALE</b>				<b>602.549,38</b>	<b>613.495,37</b>	<b>1.216.044,75</b>



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO INVESTIMENTI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

**PARERE di REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. **1644 /2024** ad oggetto:

" ACCORDO ABI, ANCI, UPI 10/04/2024, AI SENSI DELL'ART 3TER, CC 2 E 3 DL 198/2022, CONVERTIVO IN L 14/2023. SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE RATE MUTUI IN SCADENZA NELL'ANNO 2024 “

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 06/05/2024

Sottoscritto dal Responsabile  
(MENOZZI IURI)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE -  
SISTEMI INFORMATIVI - PARI OPPORTUNITA'

**PARERE di REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla proposta n. **1644 / 2024** ad oggetto:

" ACCORDO ABI, ANCI, UPI 10/04/2024, AI SENSI DELL'ART 3TER, CC 2 E 3 DL 198/2022,  
CONVERTIVO IN L 14/2023. SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE RATE MUTUI IN SCADENZA  
NELL'ANNO 2024 “

verificata l'esistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente inerente  
la legittimità e la regolarità amministrativa del provvedimento

verificata la legittimità dell'eventuale spesa derivante dal presente provvedimento nei termini  
della corretta imputazione al bilancio dell'ente, della regolare copertura finanziaria e del  
rispetto degli equilibri di bilancio

valutati gli eventuali riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

ai sensi dell'art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime  
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Note:

Parma , 06/05/2024

Sottoscritto dal Responsabile  
(MENOZZI IURI)  
con firma digitale